



IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini

Presidente

Dott. Marco Bottallo

Giudice

Dott. Andrea Carena

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso con il quale la BERRY & CO. s.r.l. con unico socio, P.I. 01526910052, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianleonardo Occhionero e Stefano Ascione del Foro di Asti;

esaminati atti e documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 29.1.2020, la società istante ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, come prorogato con provvedimento depositato il 3.6.2020, BERRY & CO. s.r.l. con unico socio ha depositato una proposta di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 *bis* l. fall. incentrata sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Al fine di provvedere al pagamento dei creditori, è in particolare previsto l'utilizzo dei flussi di reddito generati dalla prosecuzione dell'attività (pari ad € 20.000,00 all'anno, per tre anni), oltre al ricavato della vendita del vino di proprietà della società, recentemente riacquisito nella sua disponibilità in forza di provvedimento di dissequestro reso dall'Autorità Giudiziaria penale (per un valore stimato in circa € 97.700,00) nonché del credito IVA esigibile vantato dalla BERRY & CO. s.r.l. con unico socio (per un valore di € 102.694,00).

In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale; il pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 37,50%; nessun pagamento in favore dei creditori postergati.

Il piano, pur non prevedendo formalmente la suddivisione dei creditori in classi, di fatto stabilisce una classazione tra gli stessi, distinguendo tra creditori in prededuzione, creditori privilegiati, creditori chirografari e creditori postergati. All'interno della classe dei creditori chirografari, da ammettersi al voto, non sono tuttavia previste ulteriori suddivisioni in classi. In proposito, il Tribunale ha, come noto, il compito di verificare che "il trattamento stabilito

per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".

Nel caso di specie risulta che, sotto il profilo ora menzionato, la ricorrente abbia formulato correttamente la proposta di concordato, tenendo conto del titolo della preferenza e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. In relazione ai creditori in prededuzione e a quelli privilegiati è infatti previsto il pagamento integrale, mentre per tutti i creditori chirografari viene previsto il medesimo trattamento, apparendo gli stessi omogenei sotto il profilo di soddisfacimento riservato dalla legge).

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a. copia della determina ai sensi dell'art. 152 l. fall.;
- b. relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 3.6.2020, stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- c. piano di concordato;
- d. relazione del professionista attestatore in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, comma 3, l. fall.;
- e. MODELLO IVA 2020 (relativo al periodo d'imposta 2019) della BERRY & CO. s.r.l. con unico socio, munito di visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, da cui risulta l'esistenza di un credito iva per € 116.109.

A seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dal Tribunale, in data 7.8.2020 la ricorrente ha inoltre prodotto dichiarazioni IVA dal 2013 al 2018, registri IVA per acquisti e vendite relativi agli anni 2018-2019, dichiarazione IVA 2020, registro beni ammortizzabili, nonché Integrazione della relazione professionista indipendente, dott. Massimo Gelati, attestante l'esistenza e la credibilità a terzi del credito IVA predetto.

La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 152 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della *"correttezza dei criteri di formazioni delle classi"*, nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione

previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

2. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame prevede: 1) la continuità aziendale mediante prosecuzione dell'attività di impresa; 2) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili (le spese di procedura per il 50% entro l'anno 2021 e per il restante 50% entro l'anno 2022 e i compensi dei professionisti entro 12 mesi dall'omologa); 3) il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio generale entro 12 mesi dall'omologa; 4) il pagamento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 37,50%, da effettuarsi per il 50% entro l'anno 2020 e per il restante 50% entro l'anno 2023; nessun pagamento in favore dei creditori postergati.

La società ricorrente ha evidenziato che il concordato in continuità è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto alla alternativa fallimentare, evidenziando come, la vendita atomistica del vino stoccato in azienda, al di fuori di un contesto di normale commercializzazione aziendale, comporterebbe uno svilimento, in termini di valore, del prodotto.

In merito alle verifiche eseguite nella relazione di attestazione risulta essere stata effettuata l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, alle rimanenze, alle attività finanziarie non immobilizzate, ai crediti e alle disponibilità liquide.

In tale contesto, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, sulla fattibilità, dall'esame della relazione del professionista, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e, sulla base degli stessi, ha attestato la fattibilità del piano e la migliore soddisfazione dei creditori a seguito della continuità aziendale proposta, non emergono significativi elementi di inidoneità giacché la relazione si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.

Tale relazione dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario e alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

Va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con continuità aziendale, è evidente che in merito alla fattibilità del piano il Collegio, nella presente fase sub-procedimentale, non può procedere a verifiche ulteriori, dovendo essere demandato detto compito ai commissari giudiziali, i quali esporranno i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172 l. fall. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

Quanto al pagamento dei creditori chirografari e ai tempi di soddisfazione dei relativi crediti, occorre riflettere sulla natura del piano concordatario: risulta evidente, in tale ottica, come il pagamento dilazionato di detti crediti possa dirsi quasi fisiologico rispetto ad un concordato di tal genere.

In conclusione, sussistono i requisiti richiesti dall'art. 160, commi primo e secondo, 161, 186 bis, 182 *quinquies* l. fall. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da BERRY & CO. s.r.l. con unico socio

DELEGA

alla procedura il dott. Andrea Carena,

NOMINA

commissario giudiziale il dott. Amedeo Gerbino,

DISPONE

la convocazione dei creditori per il 14.12.2020, ore 11,00,

FISSA

Entro 60 giorni prima dell'udienza di adunanza il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

ORDINA


al ricorrente di consegnare al Commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

STABILISCE


- in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione alla ricorrente del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 8.000,00 quale anticipo delle spese di procedura;
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., e trascritto, a cura del Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l. fall.

Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni di cui agli artt. 166 e 17 l.f. e per la comunicazione ai Commissari giudiziali, alla società proponente e al Pubblico Ministero. Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 7.9.2020

IL GIUDICE ESTENSORE
(Andrea Carena) ---



IL PRESIDENTE
(Paolo Rampini)



Depositato alla Cancelleria del
Tribunale il 11.09.2020
Il Funzionario Giudiziario

